



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E
FINANZIARIE

Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile

Roma, data del protocollo

All'Ufficio IV: Relazioni Sindacali

Oggetto: Bozza delle disposizioni regolamentari per l'attuazione della mobilità all'interno dell'Amministrazione.

Con riferimento all'oggetto, si trasmettono la bozza delle disposizioni sopra indicate e i relativi allegati.

Con l'occasione, si rappresenta altresì che è stato costituito un apposito gruppo di lavoro interdirezionale riguardante il lavoro da remoto.

IL DIRIGENTE

Falcone



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

BOZZA MARZO 2023

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ATTUAZIONE DELLA MOBILITA' ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni (di seguito “regolamento”) disciplinano la mobilità interna del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno destinatario del CCNL – Comparto Funzioni Centrali – e del successivo Contratto collettivo integrativo sottoscritto il...
2. Il regolamento disciplina esclusivamente i trasferimenti definitivi ad altra sede di servizio nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione civile dell'interno e quelli dei titolari dei benefici di cui alla L. 104/1992.
3. Le stesse non hanno ad oggetto le assegnazioni temporanee a sede diversa da quella di appartenenza e le assegnazioni alla prima sede di servizio in sede di assunzione, nonché quelle disposte ai sensi del D.P.R. 339/1982.

Articolo 2 – Mobilità ordinaria

1. La mobilità interna del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno è disposta in via ordinaria; essa è volontaria e viene attivata anche per i titolari dei benefici di cui alla L. 104/1992.
2. La mobilità volontaria ordinaria si attua mediante procedura informatizzata, previa emissione di apposito bando, emesso almeno una volta all'anno, per il numero di posti individuato per sede dall'Amministrazione, nel rispetto dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 e della graduatoria formata in base ai punteggi attribuiti secondo i criteri riportati nell'allegato 1, che hanno costituito oggetto di confronto sindacale.



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

BOZZA MARZO 2023

3. Non è consentito il trasferimento che determini condizioni di sovrannumero nella sede di destinazione.

Articolo 3 – Presentazione delle domande di mobilità ordinaria

1. Il bando di mobilità ordinaria, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, concerne le sedi da cui è indicata la possibilità di uscita e viene in ogni caso diffuso presso tutte le sedi di servizio. Il bando riservato ai titolari dei benefici di cui alla L. 104 del 1992 è anch'esso reso noto presso tutte le articolazioni dell'Amministrazione.
2. Le procedure di cui al comma 1 possono essere avviate sia separatamente che contestualmente. In tale ultimo caso le stesse afferiscono ad un unico bando ai fini della formazione di una conseguente, unica graduatoria.
3. I Capi degli Uffici centrali e periferici interessati dal bando portano a conoscenza del personale in servizio e di quello non presente o assente dalla sede di servizio a qualsiasi titolo l'avvenuta pubblicazione del bando, invitandolo ad attivarsi per conoscerne i contenuti.
4. Gli aspiranti alla mobilità, in servizio presso le sedi di cui al comma 1, presentano domanda attraverso apposita piattaforma on line che consente di indicare, in ordine di preferenza, le sedi disponibili per la mobilità. E' possibile formulare domanda di trasferimento attraverso la piattaforma anche per le sedi indicate come disponibili nell'ambito della medesima provincia e del medesimo comune, sia a titolo di mobilità ordinaria sia per titolarità dei benefici di cui alla L. 104 del 1992.
5. Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dall'avvio della procedura, ossia dalla data in cui viene garantita la possibilità di accesso alla piattaforma on line. L'Amministrazione,



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

BOZZA MARZO 2023

nell'apposita sezione "Mobilità" della Intranet, pubblica la notizia dell'apertura dell'accesso alla piattaforma.

6. La domanda è inammissibile se presentata oltre il termine di cui al comma 5 o nell'ipotesi di mancata espressione di almeno una preferenza di sede.
7. Non sono ammesse riaperture della medesima procedura.

Articolo 4 – Pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al trasferimento

1. Dopo la validazione della titolarità dei benefici di cui alla L. 104 del 1992 (in caso di procedura unificata) e le eventuali rettifiche di errori, l'Amministrazione, nell'apposita Sezione Mobilità della Intranet, pubblica l'elenco dei trasferibili, elaborato tenendo conto dell'ordine di preferenza delle sedi espresso, nel rispetto dell'ordine di graduatoria degli aspiranti al trasferimento formata, per ciascuna procedura, secondo i criteri in allegato 1 e a sua volta oggetto di pubblicazione.
2. La circolare emanata dall'Amministrazione, con la quale viene comunicata la possibilità di visualizzare l'elenco dei trasferibili di cui al precedente comma, costituisce notifica dello stesso a tutto il personale interessato.
3. L'elenco può essere oggetto di richieste di rettifica sulla base di documentate ragioni, nei 10 giorni successivi alla sua pubblicazione. L'Amministrazione provvede sulle richieste con atto definitivo entro i successivi 15 giorni e di seguito provvede a rinnovare la pubblicazione dell'elenco.

Articolo 5 – Trasferimento



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

BOZZA MARZO 2023

1. I dipendenti trasferiti devono presentarsi presso la nuova sede di servizio, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco definitivo. Il differimento di tale termine è consentito, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, esclusivamente per motivate esigenze di servizio rappresentate dall'Ufficio di provenienza.
2. Non sono ammesse rinunce. In casi assolutamente eccezionali, relativi a documentate circostanze, non prevedibili e tali da incidere gravemente sulla situazione personale e familiare del dipendente, l'Amministrazione può valutare la comunicazione di rinuncia, determinandosi per l'accoglimento di quanto richiesto o, viceversa, per la conferma del trasferimento. In tal caso, il dipendente perde, comunque, il punteggio di anzianità della domanda maturato nelle graduatorie in essere e non può partecipare alla procedura di mobilità successiva a quella alla quale ha rinunciato.
3. Non è disposto il trasferimento del dipendente che, nelle more del processo di mobilità, perde i requisiti di cui alla L. 104 del 1992.
4. Il personale trasferito nella sede richiesta non può presentare nuova istanza di trasferimento per altra sede per un periodo di tre anni; detto divieto non si applica nel caso in cui il trasferimento venga disposto dall'Amministrazione a partire dalla seconda delle sedi indicate in ordine di priorità dal dipendente. Resta, altresì, fermo il vincolo di cui al comma 2 del successivo art. 6.

Articolo 6 – Ulteriori disposizioni

1. Non sono ammessi trasferimenti definitivi, salvo quanto precisato nel successivo art. 8, al di fuori dei processi di mobilità di cui al presente regolamento.
2. Non possono, inoltre, accedere alla procedura i dipendenti vincitori di concorsi che, ai sensi dell'art. 35, comma 5 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, devono



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

BOZZA MARZO 2023

permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, con l'eccezione dei titolari dei benefici di cui alla L. 104 del 1992.

3. Non sono ammessi trasferimenti su singola istanza di un dipendente, anche se titolare dei benefici di cui alla L. 104 del 1992, al di fuori dei processi di mobilità di cui al presente regolamento, allo scopo di tutelare, in termini di massima trasparenza, eventuali controinteressati con posizione più vantaggiosa nelle graduatorie formate per ciascuna procedura. Per analoghe ragioni non sono ammessi scambi di sede su istanza di due o più dipendenti.

Articolo 7 – Graduatorie

1. Le graduatorie vigenti al 1° gennaio del 2023 continuano ad essere consultabili nell'apposita sezione della Intranet, ma non assumeranno validità ai fini della mobilità, se non per l'attribuzione dei punteggi di anzianità di domanda secondo quanto di seguito indicato.
2. Al fine di salvaguardare la posizione del personale inserito nelle graduatorie di cui al comma 1, allo stesso viene riconosciuto un punteggio aggiuntivo per le sedi richieste e risultanti dalle medesime graduatorie, come indicato in Allegato 1. Tale personale, qualora interessato, dovrà, quindi, presentare apposita domanda di trasferimento; i dipendenti non partecipanti verranno espunti dalle graduatorie dal 1995 al 2023 con la conseguente perdita dei punteggi di anzianità di domanda.
3. Al personale comandato o fuori ruolo non si attribuiscono i suddetti punteggi di anzianità di domanda.

Articolo 8 – Trasferimenti d'ufficio



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

BOZZA MARZO 2023

1. La mobilità ordinaria è lo strumento definito, in via prioritaria, per i trasferimenti del personale. I trasferimenti d'ufficio, ferma restando la normativa speciale, possono essere disposti:
 - nei casi di incompatibilità ambientale di cui all'art. 2103 c.c. anche dovuti a pendenza di procedimenti penali e disciplinari;
 - quando negli uffici di un medesimo comune si verificano, per una determinata Area/Famiglia, da un lato un esubero e dall'altro una carenza;
 - in caso di mancata previsione dell'Area/Famiglia nella dotazione organica dell'ufficio di appartenenza;
 - in caso di soppressione di uffici.

Articolo 9 – Personale addetto alle Commissioni e Sezioni operanti per il riconoscimento della Protezione Internazionale

1. I trasferimenti del personale assunto ai sensi dell'art. 12 d.l. n. 13 del 2017 avverranno in base ai medesimi criteri di cui alle presenti disposizioni.
2. La richiesta di avvio della mobilità e l'individuazione del numero di posti, per le sole Commissioni e Sezioni da cui uscire e in cui entrare, competono al Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, d'intesa con la Commissione Nazionale per il diritto di asilo.

Articolo 10 – Mobilità straordinaria



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

BOZZA MARZO 2023

1. In casi eccezionali e per superare contingenti situazioni di criticità in specifici ambiti territoriali, sentite le Organizzazioni sindacali, l'Amministrazione può procedere all'emissione di un bando straordinario, per una o più sedi ovvero per uno o più Uffici e per una o più aree contrattuali.
2. Sono legittimati a partecipare all'interpello straordinario tutti i dipendenti dell'Amministrazione. La domanda deve indicare l'ordine di preferenza rispetto agli Uffici indicati nel bando. Gli Uffici indicati nel bando, ma non inseriti tra le preferenze, si intendono come non richiesti e non sono assegnati neppure in caso di utile collocamento in graduatoria.
3. Si applicano, in quanto compatibili, i criteri e le procedure indicate negli articoli precedenti.

Articolo 11 – Vigenza

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto integrativo e le disposizioni in esso contenute si applicano a partire dal bando di mobilità successivo alla citata sottoscrizione, una volta portata a termine l'attività di implementazione dell'apposito applicativo informatico.
2. Il regolamento permane in vigenza sino a nuove, eventuali modifiche apportate dall'Amministrazione, esperito il preventivo confronto con le Organizzazioni Sindacali.

Articolo 12 - Disposizioni transitorie



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

BOZZA MARZO 2023

1. Le percentuali indicate nell'Allegato 2 al presente provvedimento saranno rivalutate successivamente all'approvazione delle tabelle concernenti le nuove dotazioni organiche per sedi ed uffici.
2. Nelle more della realizzazione dell'apposito applicativo rispondente alle procedure contenute nel presente regolamento, le modalità di espletamento della mobilità saranno gestite con il ricorso ai criteri previgenti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

BOZZA MARZO 2023

ALLEGATO 1

CRITERI

A - Anzianità di servizio:

1. Punti 1 per ogni mese o frazione di mese (uguale o superiore a 15 giorni) di anzianità di servizio nel profilo professionale attualmente rivestito e nei profili professionali equivalenti dell'Area di appartenenza¹;
2. Punti 0,50 per ogni mese o frazione di mese (uguale o superiore a 15 giorni) di anzianità di servizio nel profilo professionale di Area inferiore a quella di appartenenza;
3. Punti 0,50 per ogni mese o frazione di mese (uguale o superiore a 15 giorni) di anzianità di servizio presso altre Amministrazioni.

B - Condizioni di famiglia:

- 1) per il coniuge non divorziato, non separato giudizialmente o con separazione con atto omologato dal Tribunale, per l'unito civilmente e per il convivente di fatto: punti 2;
- 2) per ogni figlio a carico: punti 3 per il primo figlio a carico o punti 4 se il dipendente è unico genitore, punti 1 per ogni altro figlio a carico. Sono considerati a carico i figli minori di età, i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e i figli maggiorenni conviventi con uno dei due genitori che siano fiscalmente a carico;
- 3) per ricongiungimento al coniuge non divorziato, non separato giudizialmente o con separazione con atto omologato dal Tribunale, all'unito civilmente e al convivente di fatto: punti 0,5.

¹ con il nuovo contratto integrativo il riferimento sarà da intendersi alla famiglia professionale di appartenenza e alle altre famiglie dell'Area di appartenenza del dipendente



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

BOZZA MARZO 2023

Tale punteggio viene attribuito esclusivamente nel caso in cui il trasferimento venga chiesto verso la provincia presso la quale lavorano il coniuge, l'unito civilmente e il convivente di fatto, a condizione che venga attestata la condizione lavorativa e la non trasferibilità da parte del datore di lavoro con riferimento a elementi oggettivi.

A parità di punteggio, il criterio di precedenza è dato dall'ordine di ruolo.

C – Anzianità di domanda

Punteggio aggiuntivo da riconoscere, *una tantum*, al personale collocato nelle graduatorie vigenti al 1° gennaio 2023 per le sedi richieste e risultanti dalle medesime graduatorie:

punti 5 per il personale che ha presentato istanza dal 1995 al 2005;

punti 4 per il personale che ha presentato istanza dal 2006 al 2010;

punti 3 per il personale che ha presentato istanza dal 2011 al 2015;

punti 2 per il personale che ha presentato istanza dal 2016 al 2020;

punti 1 per il personale che ha presentato istanza dal 2020 al 2023

ALLEGATO 2



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

BOZZA MARZO 2023

PERCENTUALI DETERMINATE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE SEDI DA INSERIRE IN MOBILITA'

APPLICAZIONE DELLA LEGGE 104/90

L'individuazione delle sedi da cui è possibile uscire prevede che:

- per gli aspiranti alla mobilità ordinaria la sede d'uscita debba avere una copertura della dotazione organica non inferiore al 60%;
- per i titolari di benefici di cui alla legge 104/1992 cui è attribuita priorità di scelta della sede più vicina all'assistito ove possibile, la sede d'uscita debba avere una copertura della dotazione organica almeno del 50%.

L'uscita dalla stessa sede di servizio è, comunque, consentita entro il limite massimo di due unità, nell'ambito delle quali ha priorità, ove concorrente, l'aspirante al trasferimento titolare di benefici ai sensi della legge n. 104/1992.

Tra i titolari dei benefici concorrenti per la stessa sede in entrata, considerato quanto previsto dagli artt. 21 e 33 della legge 104/92, l'Amministrazione provvede seguendo i seguenti parametri di riferimento, elencati di seguito in ordine di priorità:

1. titolarità per sé stessi;
2. titolarità di benefici per assistenza alle categorie indicate dalla legge fino al terzo grado di affinità;
3. a parità di condizioni, viene considerata la data più risalente del verbale di riconoscimento dell'handicap.